

Regio decreto 06.06.1939, n. 1305

(Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1939, n. 215)

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente nazionale fascista di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Articolo 1 - [Riconoscimento giuridico]

E' concesso il riconoscimento giuridico a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Ente nazionale fascista di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio costituito per gli scopi di cui all'articolo 4, ultimo comma, della precitata legge, e aderente alla Confederazione fascista dei commercianti e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. (1)

(1) La Confederazione fascista dei commercianti, citata nel presente comma è stata soppressa dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 23.11.1944, n. 369

Articolo 2 - [Disposizioni applicabili]

Le disposizioni contenute nell'art. 6, del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1384, sono applicabili anche nei confronti dell'Ente al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Statuto dell'Ente nazionale fascista assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.F.A.R.C.). (1)

(1) L'Ente nazionale fascista assistenza agenti e rappresentanti di commercio, citato nel presente comma è attualmente sostituito dall' Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).